



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA VIII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**27 settembre 2022**

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 27 del mese di settembre duemilaventidue alle ore 14,30 in Torino, Torino, piazza Castello, 205, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 21 settembre 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:  
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Nadia CONTICELLI - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:  
Andrea TRAGAIOLI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:  
Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194  
COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE DA SENTENZA  
ESECUTIVA.

**ATTO N. DEL\_CONS 46**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### Richiamati in termini finanziari

- la propria deliberazione n. 4/2022 del 30 marzo 2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2022/2024 e successive integrazioni e variazioni in corso d'anno;
- la propria deliberazione n. 5/2022 del 30 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e suoi allegati e successive integrazioni e variazioni in corso d'anno;
- la propria deliberazione consiliare n. 25/2022 del 14 giugno 2022 di approvazione in via definitiva il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, nel quale trovano adeguate allocazione diversi accantonamenti su rischi potenziali vari;

### Constatato che:

- fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive (art. 194 del TUEL (D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come *“un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all’art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)”*. In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti ***comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado***. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione);

### Rilevato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ***ad adottare con tempestività*** i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

**Constatato che,**

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

*Tutto ciò premesso,*

**Vista** la sentenza n. 718/2022 del 28.06.2022 con cui la Corte d'Appello di Torino, Sezione I, ha accolto l'appello proposto dalla *omissis* avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 89 del 22.01.2020 e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c proposta da CmTo avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 400/2015 e revocato la dichiarazione di nullità della medesima;

**Atteso che**

- con la sentenza n. 400/2015, pronunciata tra il *omissis* e la società *omissis*, il Tribunale di Ivrea ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della società *omissis* del diritto di superficie sul vano in cemento armato adiacente alla galleria stradale ubicata sulla S.P. 460 di "Ceresole Reale";

- avverso la predetta sentenza (pronunciata tra altri soggetti in pregiudizio ai diritti dell'Ente) la Città metropolitana di Torino ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., trattandosi di manufatto appartenente al demanio stradale della CmTo; in particolare il vano in questione costituisce camera di raccolta delle acque provenienti dai dreni della galleria ed è opera funzionale ed essenziale per il corretto esercizio e funzionamento della stessa;
- con sentenza n. 89/2020 del 22.01.2020 il Tribunale di Ivrea, nell'accogliere l'opposizione di terzo della Città metropolitana, ha accertato la proprietà esclusiva dell'Ente sul vano in c.a.;
- con atto di citazione in appello, la *omissis* ha appellato la citata sentenza 89/2020;
- con decreto n. 47 del 24.03.2020, è stata autorizzata la costituzione e resistenza nel giudizio di appello proposto dalla *omissisomissis* e, per l'effetto, la conferma della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 89/2020;

### **Preso atto che**

la sentenza n. 718/2022, nell'accogliere l'appello, revoca la dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 400/2015 e condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali dei due gradi, che liquida: per il primo grado in complessivi € 7.254,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge; per il secondo grado in complessivi € 6.615,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, e così per un totale di € **20.236,52**;

**Vista** la relazione a firma del dirigente della struttura competente, depositata agli atti del presente provvedimento, concernente la questione sottesa, con cui ci si riserva di valutare se sussistano gli estremi per un eventuale ricorso in cassazione;

**Visto** il deconto delle spese da rimborsare trasmesso dal legale della *omissis* del 4.07.2022, comprensive di contributo unificato e bolli per complessivi € **2.490,00**;

**Considerato** che la sentenza è provvisoriamente esecutiva e l'Ente per far fronte al relativo pagamento della somma da riconoscere alla *omissisomissisomissis*, utilizzerà le dotazioni del cap. 17982 di competenza dell'Avvacutara;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 31 del 21/09/2022;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 21/09/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza esecutiva della Prima Sezione della Corte d'Appello n. 718/2022 del 28.06.2022 emessa in favore della *omissis* per complessivi € **22.726,52**, la cui spesa trova adeguata copertura finanziaria sulle disponibilità presenti sul cap. 17982 del PEG 2022 - Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello 1.10.05.04.001 - Missione/programma 01/11 del Bilancio 2022, resa disponibile a seguito di variazione di bilancio già approvata con specifico provvedimento in data odierna e nella medesima seduta consiliare;
2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco (15 min.), per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata)*

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA.

**ATTO N. DEL\_CONS 46**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 18

Votanti = 18

Favorevoli 12

(Cambursano - Cera - Cogno - Conticelli - Costantino - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo).

Astenuti 6

(Cannati - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Salvai).

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**



Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Formichella

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Enrico Miniotti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

**Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino**

**Verbale n. 33 del 22/09/2022**

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare PDEL\_CONS n. 58 del 25.08.2022, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) D.L.gs 267/2000 e s.m.i. derivante da sentenza esecutiva**>>.

**Premesso che:**

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, dalla quale risulta che:

- con la sentenza n. 400/2015, pronunciata tra il Comune di Ceresole Reale e la società Mattioda, il Tribunale di Ivrea ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della società Mattioda Pierino & Figli spa del diritto di superficie sul vano in cemento armato adiacente alla galleria stradale ubicata sulla S.P. 460 di "Ceresole Reale";
- avverso la predetta sentenza la Città metropolitana di Torino ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., trattandosi di manufatto appartenente al demanio stradale della CmTo; il vano in questione costituisce camera di raccolta delle acque provenienti dai dreni della galleria ed è opera funzionale ed essenziale per il corretto esercizio e funzionamento della stessa;
- con sentenza n. 89/2020 del 22.01.2020 il Tribunale di Ivrea, nell'accogliere l'opposizione di terzo della Città metropolitana, ha accertato la proprietà esclusiva dell'Ente sul vano in c.a.;
- con atto di citazione in appello, la Mattioda spa ha appellato la citata sentenza 89/2020;
- con sentenza n. 718/2022 del 28.06.2022 la Corte d'Appello di Torino, Sezione I, ha accolto l'appello proposto dalla Mattioda Pierino & Figli spa avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 89 del 22.01.2020 e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta da CmTo avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 400/2015 e revocato la dichiarazione di nullità della medesima;

Si rende necessario riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza provvisoriamente esecutiva della Prima Sezione della Corte d'Appello n. 718/2022 del 28.06.2022 emessa in favore della Mattioda Pierino & Figli spa per complessivi € **22.726,52**, somma che, subordinatamente all'approvazione della III variazione di bilancio 2022-2024 (allegato A scheda n. 256), trova adeguata copertura sull'apposito capitolo di spesa 17982 del bilancio 2022 in gestione all'Avvocatura;

## **Segnalato che:**

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che “*con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, ( ...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)*”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

## **Preso atto che:**

Il debito fuori bilancio di cui trattasi a carico della Città Metropolitana di Torino, di ammontare pari ad euro **22.726,52**, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.



**Visto:**

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Dato atto che:**

Risulta acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

**Tutto ciò premesso:****Il Collegio dei revisori dei conti**

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro **22.726,52** di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL\_CONS 58 in data 25.08.2022, avente ad oggetto il Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivante da sentenza esecutiva subordinatamente all'approvazione della III variazione di bilancio 2022-2024 (allegato A scheda n. 256), che prevede lo stanziamento per la adeguata copertura sul capitolo di spesa 17982 del bilancio 2022 in gestione all'Avvocatura;

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Letto, confermato, sottoscritto

**Il collegio dei revisori**

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R. Nuzio Guercio, componente.